

## TRACCIA 1

Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro. Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne. La normativa di riferimento sull'immigrazione e la condizione dello straniero è il Testo unico sull'immigrazione.

Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all'Ambasciata o ai Consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario. L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi sono considerati validi i visti rilasciati da Autorità diplomatiche di altri Stati con i quali l'Italia ha ratificato accordi, o in base a norme comunitarie.

Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali. In pratica, è considerato irregolare il cittadino extracomunitario che entra in Italia senza documenti o che, entrato regolarmente in Italia, ha perso i requisiti necessari per il soggiorno.

Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità. Il provvedimento di espulsione è adottato dalla Prefettura competente ed eseguito dalla Questura.

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Fonte: Ministero dell'Interno

## TRACCIA 2

I single possono accedere all'adozione internazionale dei minori stranieri in stato di abbandono. La Corte costituzionale, con la sentenza 33 depositata venerdì 20 marzo fa cadere, bollandolo come illegittimo, il veto posto dall'articolo 29-bis, comma 1, della legge 184/1983 che esclude dall'adozione di un minore residente all'estero le persone non coniugate. Una preclusione in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Carta, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il no all'adozione internazionale a chi ha lo stato "libero" entra in rotta di collisione con l'articolo 8 della Cedu che tutela il rispetto alla vita privata e familiare.

Il Giudice delle leggi si esprime sul rinvio del giudice del Tribunale dei minori di Firenze, secondo il quale l'esigenza di individuare, nel miglior interesse del minore, un contesto familiare armonioso e stabile non dovrebbe «necessariamente rinvenirsi nella struttura familiare composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio». Un'affermazione che trova l'avallo nell'evoluzione delle norme interne, nelle sentenze della stessa Consulta e nella Convenzione sull'adozione internazionale dell'Aja, che riconosce il diritto all'adozione internazionale per i single. Per quanto riguarda il legislatore italiano – pur a fronte di una scelta di fondo, che non include nel perimetro dei potenziali adottanti di minori le persone singole – ha riconosciuto la loro idoneità ad assicurare un ambiente stabile e armonioso.

La ratio dell'apertura è anche quella di allontanare il pericolo che l'esclusione dal ruolo di possibili adottanti si tramuti in una barriera capace di ostacolare lo stesso diritto del minore a essere accolto in un ambiente stabile e armonioso. Un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti. Eventualità non puramente teorica se si guarda ai numeri: nel caso dell'adozione internazionale, da quasi settemila domande nel 2007 si è passati – ricorda la Corte – a una stima di circa cinquecento domande per il 2024.

Per la Consulta l'interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va equilibrato, con i molteplici superiori interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore. Spetta poi al giudice accertare l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Nel valorizzare il peso che può avere anche la famiglia di origine dell'adottante nel creare una rete di affetti la Consulta ricorda le sentenze 183/2023 e 79/2022, con le quali ha passato un colpo di spugna sull'obbligo di interrompere i rapporti con la famiglia di origine del minore e sull'impossibilità di stabilire legami di parentela con la famiglia dell'adottante.

Fonte: Il Sole 24 Ore

### TRACCIA 3

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali, votano per corrispondenza. Con questo obiettivo è istituita una circoscrizione Estero, prevista dall'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere. Il voto per corrispondenza è previsto anche per i referendum abrogativi e confermativi, disciplinati rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Nella circoscrizione Estero istituita per l'elezione delle Camere sono eletti dodici parlamentari, otto deputati e quattro senatori.

Quella del voto per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto. In alternativa il cittadino italiano residente all'estero può optare, entro il termine fissato dalla legge, per votare in Italia, presso le sezioni elettorali del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, per i candidati che si presentano nelle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale. L'opzione si esercita con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

La Circoscrizione estero è suddivisa in quattro ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni.

Dove si verificano queste situazioni che non consentono l'esercizio del voto per corrispondenza, vengono adottate le misure organizzative per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti in tali Stati di votare in Italia. A tali elettori viene inviata, da parte dei comuni nelle cui liste sono iscritti, una cartolina con l'avviso relativo alla data e agli orari per l'esercizio del voto in Italia.

I cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare al sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni - istituita presso il Comune stesso - entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

I cittadini dell'Unione europea possono esercitare il diritto di voto in Italia anche per le elezioni europee. Anche in questo caso è necessario presentare al Sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione in altra apposita lista elettorale aggiunta.

Fonte: Ministero dell'Interno